



Nn. 1261 e 1620-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATORE PALERMO)

Comunicata alla Presidenza il 10 marzo 2015

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto
del fenomeno del cyberbullismo (n. 1261)

**d'iniziativa dei senatori Elena FERRARA, ZANDA, MANCONI, FEDELI,
PUGLISI, MARCUCCI, MATTESINI, ALBANO, AMATI, ASTORRE, BERTUZZI,
CALEO, CANTINI, CARDINALI, CASSON, CIRINNÀ, COCIANCICH, CUCCA,
CUOMO, D'ADDA, DE MONTE, DEL BARBA, DI GIORGI, Stefano ESPOSITO,
FABBRI, FATTORINI, FAVERO, FILIPPIN, FISSORE, GAMBARO, Rita
GHEDINI, GIACOBBE, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LEPRI, LO GIUDICE,
LO MORO, MANASSERO, Mauro Maria MARINO, MARTINI, MATURANI,
MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE,
PIGNEDOLI, PUPPATO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, RUSSO, SAGGESE,
SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, TOMASELLI, VACCARI, VALENTINI,
VATTUONE, ZANONI e ROMANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 2014

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete *internet* a tutela dei minori (n. 1620)

d'iniziativa del senatore MAZZONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2014

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1261

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 2 ^a Commissione permanente	»	9
– della 14 ^a Commissione permanente	»	10
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	13
Disegni di legge:		
– n. 1261, d’iniziativa dei senatori Elena Ferrara ed altri, e testo proposto dalla Commissione.....	»	14
– n. 1620, d’iniziativa del senatore Mazzoni.....	»	20

ONOREVOLI SENATORI. – Il testo all’esame dell’Assemblea è il risultato di un ampio e approfondito esame istruttorio compiuto dalla Commissione Affari costituzionali a partire da due proposte di iniziativa parlamentare: il disegno di legge n. 1261, d’iniziativa dei senatori Elena Ferrari e altri, e il disegno di legge n. 1620, d’iniziativa del senatore Mazzoni. L’intervento normativo nasce dall’esigenza di apprestare una adeguata tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, fenomeno aggravatosi negli ultimi tempi a causa del crescente utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei più giovani.

L’attenzione verso il cyberbullismo è stata molto alta nel Paese negli ultimi mesi, a causa delle dimensioni del fenomeno, della velocità della sua diffusione e soprattutto dei fatti tragici che si sono verificati.

Per questo motivo si è ritenuto necessario un intervento normativo specifico dedicato al fenomeno, e ritagliato sulle specifiche esigenze di tutela dei minori. Il testo infatti da un lato si incentra sui soli fenomeni di cyberbullismo e non sul bullismo in quanto tale (le cui condotte sono peraltro già oggetto di sanzione penale in diversi casi), dall’altro si rivolge esclusivamente alla tutela del minore, prevedendo forme specifiche di prevenzione e contrasto al fenomeno, di segnalazione di condotte e di “repressione” delle stesse, rigorosamente al di fuori della sfera penale.

Con il termine cyberbullismo si identificano le azioni aggressive e intenzionali eseguite attraverso un utilizzo distorto delle

nuove tecnologie da una persona singola o da un gruppo, che mirano deliberatamente a colpire e danneggiare un coetaneo incapace di difendersi. Tali azioni si ripetono nel tempo, protraendosi per settimane, mesi o talvolta anni, amplificando i meccanismi propri del bullismo, in quanto la vittima non può direttamente controllare in rete gli attacchi che subisce, né esistono limiti di tempo o di spazio relativi agli episodi di violenza.

Il tema è stato al centro del lavoro della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato. In quella sede, sono stati ascoltati in audizione e interpellati i principali attori delle azioni di contrasto al fenomeno nel nostro Paese: il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la Polizia postale e delle comunicazioni, *Save the Children*, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e quello per la *privacy*. Dal quadro tracciato in Commissione e dalla riflessione attenta di alcuni senatori è nata la necessità di armonizzare una serie di interventi già in atto su piani diversi e dare impulso a una strategia integrata di sensibilizzazione, formazione, prevenzione per tutelare i minori nell’utilizzo della rete.

In base agli elementi di cui dispongono gli operatori della Polizia postale, l’immagine del cyberbullo presenta le seguenti caratteristiche: un’età compresa tra i 10 e i 16 anni, una competenza informatica superiore alla media, una chiara incapacità di valutare la gravità delle azioni compiute *on line*. I dati che fotografano il fenomeno,

sono sufficienti a coglierne la diffusione e la gravità.

Da una recente ricerca realizzata da Ipsos per *Save the Children* emerge che il 23 per cento dei minori di 18 anni in Italia passa tra le 5 e le 10 ore al giorno su *Internet*; l'8 per cento è connesso 24 ore su 24 e il 44 per cento non ricorre a una postazione fissa, ma si connette da dispositivi mobili, che sono nella disponibilità dell'85 per cento degli *under 18*. Tutto ciò avviene, nella maggior parte dei casi, in un contesto di assenza di supervisione da parte di un adulto e della consapevolezza degli strumenti usati.

Il 72 per cento degli intervistati avverte fortemente la minaccia del cyberbullismo. Episodi riconducibili al fenomeno sembrano aver coinvolto almeno 4 ragazzi intervistati su 10 e il 5 per cento ne parla addirittura come di una esperienza regolare e consueta.

I *social network* costituiscono la modalità d'attacco preferita dal cyberbullo, che di solito colpisce la vittima attraverso la diffusione di foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi "contro". Tali atti vengono ricondotti a una condizione di diversità che ha origine, in particolare, dall'aspetto fisico, dall'orientamento sessuale, dall'essere stranieri. La scuola rimane il luogo principale dove tali episodi hanno inizio per poi trasferirsi sulla rete.

Gli esperti della Polizia postale sottolineano come l'estrema velocità dei *social media* consenta di rendere reale tutto ciò che avviene in forma virtuale. Nei ragazzi manca completamente la consapevolezza degli atti compiuti, anche in virtù della facilità di accesso e di utilizzo della rete, che li rende anonimi e quindi apparentemente non perseguibili. In particolare, è diffusa l'abitudine di mettere in rete immagini intime, in tempo reale, senza la percezione dei rischi e dei pericoli che si corrono *on line*. Si fanno circolare immagini private delle persone per dispetto o per ritorsione, o, nei casi più gravi, come atto vero e proprio di bullismo.

Eliminare quelle immagini è impresa assai complessa, perché la loro diffusione non si può fermare né controllare. La Polizia postale e le società multinazionali che gestiscono i maggiori *social network* dispongono di una serie di strumenti tecnici per contrastare il fenomeno. Si stanno studiando meccanismi di intervento immediati per bloccare la diffusione di immagini o i *post*. Ma la rimozione richiede tempi ancora troppo lunghi.

Sono stati numerosi i casi segnalati alla Polizia postale negli ultimi anni, ma si riscontra nei ragazzi una certa resistenza a confidare agli adulti fatti riconducibili ad atti di cyberbullismo. Ciò avviene sia per mancanza di fiducia sia per una sorta di silenzio omertoso che si stabilisce fra loro. È molto frequente che si tengano sotto silenzio molte delle prepotenze subite, perché i ragazzi non sanno che esistono leggi per tutelarli e perché vedersi insultato sul *web* è motivo di vergogna; è testimonianza di una debolezza che non si vuole confessare agli adulti, ai genitori o agli insegnanti, e nemmeno alla polizia, nonostante la possibilità di chiedere aiuto in forma anonima attraverso un sito dedicato.

Alla luce di questi elementi, risulta chiaro come lo strumento principale per contrastare il fenomeno sia l'attività educativa attraverso il confronto diretto con i minori, innanzitutto nelle scuole.

Occorre partire da un uso positivo della rete, strumento importante per la crescita dei minori, da utilizzare in tutte le sue potenzialità, attraverso un corretto utilizzo e una maggiore consapevolezza degli strumenti di tutela, peraltro previsti dalla rete stessa.

Occorre, inoltre, agire sulla sfera emotivo-relazionale cercando di capire quali emozioni e quali bisogni i ragazzi provino nel rivolgersi alla rete, definendo le idee e i principi alla base del loro comportamento. È necessario, in particolare, puntare a un

rafforzamento delle capacità di risposta dei ragazzi.

Occorre offrire alle famiglie gli strumenti di conoscenza del fenomeno, perché possano riconoscerlo e intervenire in modo corretto, assicurare il necessario sostegno nell'attività di denuncia e disporre dell'aiuto di interlocutori competenti a operare sia in favore della vittima sia verso l'autore dei comportamenti offensivi.

Spetta poi alla scuola fornire ai ragazzi le competenze necessarie a un corretto utilizzo della rete, attraverso la creazione di linee guida e di buone pratiche all'interno di un sistema strutturato. Gli insegnanti, da un lato, sono le sentinelle, in grado di cogliere il disagio delle vittime e le situazioni in cui sono coinvolte, dall'altro rappresentano un punto di riferimento indispensabile cui rivolgersi per chiedere aiuto, pur nella evidente difficoltà di rompere il silenzio e superare la vergogna.

La Polizia postale è impegnata da anni in questa attività di formazione. In proposito, rileva che nelle scuole dove vi sono stati incontri e attività, si è registrato un aumento considerevole di denunce e segnalazioni.

Nel 2007 l'allora Ministero della pubblica istruzione è intervenuto creando un numero verde e degli osservatori a livello di uffici scolastici regionali. Inoltre, è stato creato un sito, all'interno di una campagna nazionale contro il bullismo. Si tratta tuttavia di interventi sperimentali che, nonostante l'esistenza di progetti e interventi concreti a più livelli, si sono rivelati insufficienti ad affrontare la gravità del fenomeno.

A questo riguardo, in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, il Governo ha accolto l'ordine del giorno proposto da componenti della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, condividendo quindi la necessità di dare avvio a un percorso strutturale di formazione del personale scolastico e ausiliario, a partire

dalla scuola secondaria di primo grado per proseguire negli anni successivi.

L'adozione di un piano di educazione alla rete, annunciato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Giannini, potrà rafforzare la continuità formativa (con il superamento della segmentazione tra scuola secondaria di primo e di secondo grado) e il coordinamento delle istituzioni scolastiche con i servizi educativi e sanitari territoriali, la Polizia postale, attraverso la costruzione di reti verticali e orizzontali.

La disponibilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a prevedere attività formative anche per reti di scuole consentirà di avere docenti referenti nelle istituzioni scolastiche. Il piano di offerta formativa di ogni scuola autonoma dovrà prevedere il progetto di educazione alla rete con percorsi articolati in momenti di informazione e formazione, oltre che sportelli di ascolto per alunni e genitori.

A livello nazionale, le diverse competenze istituzionali e le iniziative adottate rimandano ad una esigenza di coordinamento interministeriale. L'obiettivo è definire un piano d'azione al quale concorrano, insieme alle istituzioni, le associazioni e le organizzazioni a carattere nazionale e internazionale che si stanno confrontando con il problema, con il coinvolgimento dei principali operatori del *web*.

Durante l'esame in sede referente la Commissione ha concordato di adottare, quale testo base, il disegno di legge n. 1261, al quale sono stati presentati emendamenti da parte di senatori di diversi Gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione, molti dei quali sono stati accolti.

Il testo all'esame dell'Assemblea delinea una strategia di azione integrata, volta a proteggere le vittime, creando procedure e istituti nuovi e specifici per elevare il livello di tutela dei bambini e dei ragazzi colpiti da questa forma di violenza. In tal senso, in particolare l'articolo 1 introduce una definizione ampia e articolata di "cyberbullismo",

comprendente anche espressamente la diffusione di contenuti *on line*, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo. Nell'articolo 1, durante l'esame in Commissione, è stato anche aggiunto un comma che definisce il "gestore del sito *internet*", individuandolo nel prestatore di servizi della società di informazione che, sulla rete *internet*, cura la gestione di un sito in cui si possono riscontrare condotte riconducibili a cyberbullismo. L'articolo 2 istituisce una specifica procedura semplificata, dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, che consente a ciascun minore ultraquattordicenne, o ai genitori della vittima minorenne di ottenere una tutela rafforzata da parte dell'Autorità, attraverso l'adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi, che garantiscano la dignità del minore rispetto a qualsiasi forma di violazione della sua persona compiuta in rete.

All'articolo 3, si istituisce un tavolo tecnico - con l'obiettivo di predisporre un piano d'azione integrato - per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, con il coinvolgimento del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), del Garante per la protezione dei dati personali, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori e di organizzazioni non governative, nonché di una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori.

Inoltre, si prevede l'istituzione di un Comitato di monitoraggio, al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati *standard* per le segnalazioni di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di adottare un marchio di qualità in favore dei fornitori

di servizi di comunicazione elettronica e comunque dei produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dai tavoli tecnici.

Con l'articolo 4, si prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole. Le linee di orientamento di cui al comma 1 includono: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione per ogni autonomia scolastica di un proprio referente; la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di *governance*. Si afferma espressamente che dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È inoltre prevista la promozione della pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse, nonché la promozione sul territorio di azioni integrate di contrasto al cyberbullismo e di educazione alla legalità. Tali misure hanno lo scopo di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di soggetti privati nelle attività di formazione e sensibilizzazione. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione.

L'articolo 5 reca misure per incentivare e sostenere l'attività della Polizia postale e delle comunicazioni, specificamente orientata al contrasto delle violazioni di legge commesse in rete e all'attività di formazione nelle scuole.

Infine, all'articolo 6, si prevede che il questore - fino a quando non sia stata pro-

posta querela o presentata denuncia - possa rivolgere al minore ultraquattordicenne, responsabile di atti di cyberbullismo nei confronti di altro minore, un mero ammonimento verbale al fine di renderlo consapevole del disvalore e del carattere lesivo dei propri gesti, per evitare che sia sottoposto a un processo penale. Ai fini dell'ammo-

nimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale. L'ammonimento cessa di avere conseguenze al compimento della maggiore età.

PALERMO, *relatore*

**PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)**

(Estensore: ALBERTINI)

sul disegno di legge n. 1261

28 ottobre 2014

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: COCIANCICH)

sui disegni di legge n. 1261 e n. 1620

1° ottobre 2014

La Commissione, esaminati i disegni di legge,

considerato che essi si prefiggono l'obiettivo di contrastare il fenomeno del bullismo, in tutte le sue manifestazioni e in particolare il bullismo *on line*, ovvero il cyberbullismo;

considerato che nella Comunicazione "Strategia europea per un'*internet* migliore per i ragazzi" del 2 maggio 2012 (COM(2012) 196), la Commissione europea ricorda che negli anni sono state sviluppate a livello europeo varie politiche a sostegno dei ragazzi, che però avevano spesso carattere settoriale, concentrandosi specificatamente, per esempio, sui canali mediatici o sulle piattaforme tecnologiche. La Commissione europea propone, quindi, di sviluppare un quadro coerente e integrato, riconoscendo che i ragazzi costituiscono un gruppo bersaglio specifico, alle cui esigenze occorre rispondere con un ecosistema informatico nuovo, con una strategia che impedisca la frammentazione del mercato e offra loro un ambiente *on line* di maggiore qualità e sicurezza. A tal fine, la Commissione europea ritiene prioritario il metodo flessibile e dinamico dell'autodisciplina delle società che operano su *Internet*, oltre a quello della regolamentazione normativa, per rispondere alle sfide nuove, come la "convergenza tecnologica", e per offrire meccanismi adeguati di analisi comparativa e di monitoraggio indipendente. In particolare, secondo la Commissione europea, per attrezzare i ragazzi ad affrontare rischi quali il cyberbullismo o l'adescamento in rete (cosiddetto *grooming*), occorre mettere a disposizione in tutta l'Unione europea, per l'intera gamma di servizi e dispositivi in linea, meccanismi affidabili di segnalazione dei contenuti e dei contatti potenzialmente dannosi per i ragazzi;

considerato che, nell'ambito della predetta Strategia, la Commissione europea finanzia azioni tramite il programma *Safer internet* (istituito per il quinquennio 2009-2013 con la decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano *Internet* e altre tecnologie di comunicazione), il meccanismo

per collegare l'Europa (regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013) e il programma quadro Orizzonte 2020;

considerato che l'Unione europea è attiva per la tutela dei minori nel contesto di *Internet*, anche nell'ambito delle politiche sui diritti fondamentali, con il Programma UE per i diritti dei minori (COM(2011) 60), in cui si ricorda che le tecnologie *on line* sono per bambini e adolescenti una fonte privilegiata del sapere e dell'accesso all'insegnamento digitale e al pubblico dibattito, ma che i minori sono particolarmente disarmati quando si imbattono, tramite mezzi audiovisivi o su *Internet*, in contenuti o comportamenti dannosi come il cyberbullismo e il *grooming*. In particolare, il cyberbullismo richiede risposte decise e il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, dai *social network* ai fornitori di servizi *internet*, alla polizia. Allo scopo di assicurare ai giovani cibernauti un elevato livello di protezione, garantendo al contempo il diritto di accedere a *Internet* per il loro sviluppo sociale e culturale, la Commissione europea, attraverso il citato programma *Safer internet*, coordina e sostiene gli sforzi per responsabilizzare e proteggere i minori che navigano su *Internet*. In particolare, la Commissione europea si impegna ad aiutare gli Stati membri e le altre parti interessate a potenziare la prevenzione, a rendere i minori più responsabili e partecipi per poter beneficiare al massimo delle tecnologie *on line*, e a contrastare il cyberbullismo, l'esposizione a contenuti dannosi e altri rischi connessi alla navigazione in rete;

considerato, infine, che nella seduta del 4 febbraio 2013 del Parlamento europeo, 385 deputati hanno firmato la Dichiarazione scritta n. 0028/2012, nella quale si invita la Commissione europea a sostenere l'istituzione di una giornata europea contro il bullismo e la violenza nelle scuole, "al fine di sensibilizzare in merito alle gravi conseguenze di tale fenomeno", e in cui si esortano gli Stati membri, in qualità di Stati aderenti alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ad "adottare misure adeguate per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza fisica e psicologica, incluso il bullismo *on line*, e a fornire ai giovani, ai genitori, agli insegnanti, agli assistenti per l'infanzia e all'intera società gli strumenti per prevenire e combattere il bullismo", nonché a "sostenere la formazione continua di professionisti che lavorano con i bambini e a incoraggiare la partecipazione attiva da parte dei giovani – anche attraverso le nuove tecnologie – affinché attuino soluzioni pacifiche delle controversie";

considerato che i due disegni di legge, si pongono in linea con le politiche e gli orientamenti su esposti dell'Unione europea,

considerato, in particolare che il disegno di legge n. 1261 prevede: disposizioni relative alla presentazione di istanza per l'oscuramento da *Internet* dei dati personali del minore oggetto di azioni di cyberbullismo; misure per la formazione in ambito scolastico; la previsione dell'applicabilità dell'istituto dell'ammonimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché l'istituzione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri, incaricato di elaborare un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea *Safer internet* di cui alla decisione 1351/2008/CE, integrato con il codice di autoregolamentazione rivolto agli operatori che forniscono servizi di *social networking* e agli altri operatori della rete;

considerato, infine, che il disegno di legge n. 1620 prevede norme, relative al sistema scolastico, a tutela dei minori da azioni di bullismo e cyberbullismo, nonché disposizioni dirette alla vigilanza su *Internet*,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento degli stessi minori oggetto di azioni di bullismo o cyberbullismo, dirette alla loro responsabilizzazione e partecipazione, sia ai fini della segnalazione alle autorità competenti, sia ai fini di un rafforzamento della loro capacità di affrontare e uscire dalla condizione di vittime dei soprusi;

si invita, infine, la Commissione di merito a tenere conto – nell'esame dei disegni di legge – di tutti principi, orientamenti e disposizioni contenuti nell'ordinamento dell'Unione europea.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: senatore RANUCCI)

sul disegno di legge n. 1261

12 novembre 2014

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge adottato dalla Commissione
di merito come testo base;

rilevato che:

l'articolo 4, comma 2, prevede che gli uffici scolastici regionali
devono garantire la promulgazione di bandi per il finanziamento di pro-
getti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione –
tra l'altro – con enti locali e servizi territoriali, finalizzati a promuovere
sul territorio azioni integrate di contrasto al cyberbullismo;

rilevata l'opportunità di prevedere il potenziamento della Polizia
postale per garantire un effettivo monitoraggio e contrasto del fenomeno,

esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 1261

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ELENA FERRARA
ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica.

Art. 2.

(Tutela della dignità del minore)

1. Ciascun genitore o, **comunque**, il soggetto esercente la responsabilità del minore

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. *Identico.*

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, **nonché la diffusione di contenuti *on line* il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.**

3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito *internet*» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete *internet*, cura la gestione di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

Art. 2.

(Tutela della dignità del minore)

1. **Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché** ciascun genitore o soggetto eser-

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Elena Ferraried altri*)

che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento, una istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete *internet*, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento, l'interessato può rivolgere analogha richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato **codice di cui al** decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3.

(Piano di azione integrato)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento **o al gestore del sito *internet***, una istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete *internet*, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le **dodici** ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia **dato conferma di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco di qualsiasi dato personale del minore, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto**, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento **o il gestore del sito *internet***, l'interessato può rivolgere analogha richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3.

(Piano di azione integrato)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Elena Ferraried altri*)

e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione *media* e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni **non governative** già coinvolte nel programma nazionale del *Safer internet center*.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

3. Il piano di cui al comma 2 è integrato con il codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, rivolto agli operatori che forniscono servizi di *social networking* e agli altri operatori della rete. Detto codice prevede l'istituzione di un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di adottare un marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dallo stesso tavolo tecnico, secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, **del Ministero della salute, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)**, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione *media* e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni già coinvolte nel programma nazionale del *Safer internet center*, **nonché una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori**.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, **coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

3. Il piano di cui al comma 2 è integrato con il codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, rivolto agli operatori che forniscono servizi di *social networking* e agli altri operatori della rete. **Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché** di adottare un marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dallo stesso tavolo tecnico, secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Elena Ferraried altri*)

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo, rivolte ai cittadini.

Art. 4.

(Linee guida per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per **la formazione**, la prevenzione e il contrasto **del fenomeno** del cyberbullismo nelle scuole, prevedendo che i corsi di formazione del personale scolastico, ai quali ogni autonomia scolastica assicura la partecipazione di un proprio referente, garantiscano l'acquisizione di idonee competenze teoriche e pratiche, anche per il sostegno ai minori vittime del cyberbullismo.

2. Gli uffici scolastici regionali garantiscono la promulgazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, Forze dell'ordine nonché associazioni ed enti per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al cyberbullismo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

Art. 4.

(Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **linee di orientamento** per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole.

2. Le linee di orientamento di cui al comma 1 includono: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione per ogni autonomia scolastica di un proprio referente; la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione con **Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, Prefetture - Uffici territoriali del Governo**, enti locali, servizi territoriali, Forze dell'ordine nonché associazioni ed enti per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al cyberbullismo e **l'educazione alla legalità al fine di favorire**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Elena Ferrarà ed altri*)

3. L'educazione all'uso consapevole della rete assume carattere di continuità curricolare tra i diversi ordini di scuola e in modo particolare tra la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 1.

Art. 5.

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48)

1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza semestrale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo **con specifiche verifiche dei sistemi di segnalazione di cui all'articolo 2.**

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziati ulteriori risorse pari a **180.000 euro per l'anno 2014**, 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a **180.000 euro per l'anno 2014**, 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del fondo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di soggetti privati nelle attività di formazione e sensibilizzazione.

4. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete *internet*, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione.

Art. 5.

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48)

1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza **annuale** al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo.

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziati ulteriori risorse pari a 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento **del fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale **2015-2017**, nell'ambito

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Elena Ferrarad altri*)

speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(*Ammonimento*)

1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete *internet*, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del **programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire»** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2015**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. *Identico.*

Art. 6.

(*Ammonimento*)

1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete *internet*, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, **commi 1 e 2**, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

DISEGNO DI LEGGE N. 1620

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MAZZONI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare, con azioni a carattere preventivo e repressivo, il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni.

2. Le famiglie, gli educatori dei soggetti interessati e le strutture scolastiche svolgono un ruolo determinante nel contrasto al fenomeno di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Bullismo)

1. Ai sensi della presente legge, sono da considerarsi atti di bullismo:

- a) comportamenti reiterati che si traducono in insulti, offese e prese in giro;
 - b) voci diffamatorie e false accuse;
 - c) piccoli furti;
 - d) estorsione;
 - e) minacce;
 - f) violenza privata;
 - g) aggressioni;
 - h) giochi violenti;
 - i) ripetuta emarginazione rispetto al gioco;
 - l) lesioni personali volontarie;
 - m) percosse volontarie e premeditate;
 - n) danneggiamento di cosa altrui;
 - o) danneggiamento dell'istituto scolastico e di tutto ciò ad esso pertinente.
2. Sono, altresì, da considerarsi atti di bullismo la registrazione con cellulari, videocamere o, in generale, con strumenti che consentano la ripresa delle azioni, nonché la pubblicazione, nei siti *internet*, degli

atti stessi, di seguito denominata «cyberbullismo».

3. I responsabili degli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alle sanzioni di cui agli articoli 6 e 7 nonché, se penalmente responsabili, a quanto stabilito dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3.

(Programmi)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finanzia programmi volti al rispetto della persona e alla tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti.

2. Sono ammessi al finanziamento di cui al comma 1 i programmi concernenti:

- a) campagne di sensibilizzazione e di informazione sul bullismo e cyberbullismo e sui disturbi neuropsicologici in età infantile rivolte ai giovani e alle loro famiglie;
- b) corsi di formazione del personale scolastico volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare un'azione preventiva del bullismo e cyberbullismo all'interno delle scuole;
- c) programmi di sostegno ai minori vittime del bullismo e cyberbullismo e programmi di prevenzione del disagio rivolti agli adolescenti.

Art. 4.

(Rete di scuole per il contrasto al bullismo)

1. Le istituzioni scolastiche costituiscono, in collaborazione con l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, una rete di scuole con i seguenti compiti:

- a) organizzare corsi prioritari di tecniche idonee psico-pedagogiche e di pratiche

educative, al fine di prevenire il bullismo all'interno degli istituti scolastici;

b) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione su bullismo e cyberbullismo e sulla devianza giovanile rivolte agli studenti e alle loro famiglie;

c) approntare programmi di sostegno ai minori vittime di episodi di bullismo e cyberbullismo.

Art. 5.

(Sanzioni a carico dei minori di anni 11)

1. I minori di anni 11 che si rendano protagonisti di uno o più atti di bullismo di cui all'articolo 2, sono tenuti a prestare servizio sociale in favore della collettività scolastica, per almeno due ore giornaliere, per un periodo minimo di sette giorni, fino ad un massimo di quindici giorni, a seconda della gravità del fatto commesso.

2. I minori di cui al comma 1 non possono, altresì, partecipare a nessuna attività svolta al di fuori delle lezioni scolastiche, nel periodo in cui prestano servizio sociale.

Art. 6.

(Sanzioni a carico dei minori di età compresa tra 11 e 14 anni)

1. I minori di età compresa tra 11 e 14 anni che si rendano protagonisti di uno o più atti di bullismo di cui all'articolo 2, sono sospesi dalle lezioni scolastiche per un periodo minimo di dieci giorni fino ad un massimo di venti giorni. Se il fatto commesso risulta di particolare gravità, sono espulsi dalla scuola.

2. Nel periodo della sospensione, i minori di cui al comma 1 sono tenuti a prestare servizio sociale in favore della collettività scolastica per almeno quattro ore giornaliere, per un periodo minimo di quindici giorni,

fino ad un massimo di trenta giorni, a seconda della gravità del fatto commesso.

3. I minori di cui al comma 1, durante la sospensione, contribuiscono, altresì, alla pulizia ed al decoro della struttura scolastica, con l'obbligo di trattenersi nella stessa almeno due ore dopo la normale chiusura delle lezioni.

4. La durata della permanenza nella struttura scolastica per le operazioni di pulizia e di decoro della stessa varia a seconda della gravità del fatto commesso dai minori di cui al comma 1.

Art. 7.

(Spese per risarcimento dei danni)

1. Le spese che si rendano necessarie per eventuali lesioni materiali, derivanti da atti di bullismo, nonché quelle che si rendano necessarie per la riabilitazione dei soggetti violenti e la cura psicologica degli offesi, sono a carico dei genitori dei minori autori del fatto.

2. È, altresì, a carico dei genitori dei minori autori del fatto il risarcimento dei danni psicologici ai minori offesi, la cui quantificazione è stabilita da personale specializzato nella valutazione dei danni di natura psicologica.

Art. 8.

(Divieto di attività a mezzo internet)

1. È vietato istituire siti nella rete *internet* i cui contenuti siano finalizzati, direttamente o indirettamente:

a) alla istigazione al consumo, alla produzione o allo spaccio di sostanze stupefacenti;

b) alla istigazione alla violenza e alla consumazione di reati;

c) alla divulgazione o alla pubblicazione di materiale pornografico o di notizie

o di messaggi pubblicitari diretti all'adesca-
mento o allo sfruttamento sessuale di minori
di anni diciotto.

2. Chiunque viola i divieti di cui al
comma 1 é punito con la reclusione da
uno a cinque anni e con la multa da 2.500
euro a 50.000 euro.

Art. 9.

(Attività di vigilanza su internet)

1. Il servizio di polizia delle telecomuni-
cazioni nell'ambito dei compiti individuati
con il decreto di cui al comma 15 dell'arti-
colo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249,
vigila sulla liceità e sulla moralità del con-
tenuto dei siti della rete *internet* accessibili al
pubblico, dandone comunicazione all'auto-
rità giudiziaria.

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle
telecomunicazioni, l'organo del Ministero
dell'interno preposto alla sicurezza e alla re-
golarità dei servizi di telecomunicazione
svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria,
le attività occorrenti per il contrasto dei de-
litti previsti dall'articolo 8 commessi me-
diante l'impiego di sistemi informatici o di
mezzi di comunicazione telematica ovvero
utilizzando reti di telecomunicazione acces-
sibili al pubblico.

3. L'autorità giudiziaria dispone l'oscura-
mento dei siti della rete *internet* i cui con-
tenuti sono palesemente illeciti o offensivi del
buon costume o tali da attentare all'ordine
pubblico.

4. Chiunque, con qualsiasi mezzo, può de-
nunciare eventuali violazioni alle disposi-
zioni di cui all'articolo 8. A tal fine è isti-
tuito un apposito numero verde.

Art. 10.

*(Deroghe al divieto di attività a mezzo in-
ternet)*

1. L'Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni può autorizzare la diffusione di siti
internet i cui contenuti siano parzialmente
simili a quelli vietati ai sensi dell'articolo
8, purché tali siti siano protetti da appositi
codici di accesso.

2. I fornitori di accesso alla rete *internet*
promuovono la conoscenza e l'uso, tra gli
abbonati e gli utilizzatori, dei programmi
che consentono di schermare l'accesso ai
siti di cui al comma 1.

3. I fornitori di accesso alla rete *internet*
erogano, se richiesti, l'assistenza per l'instal-
lazione di sistemi di selezione da parte degli
abbonati.

4. I fornitori dei siti individuati ai sensi
del comma 1 consentono l'accesso agli
utenti, solo dopo la comparsa di un avviso
che ne segnala la natura ed eventualmente
dopo l'invio di una *password* o di altre in-
formazioni che diano una ragionevole cer-
tezza della maggiore età dell'utente.

Art. 11.

*(Iniziative per la corretta diffusione della
rete internet)*

1. Il Governo predispone interventi atti a
favorire la promozione e la diffusione di
un uso corretto della rete *internet*.

2. Il Governo prevede l'introduzione di
corsi per docenti e studenti della scuola se-
condaria di secondo grado sull'uso corretto
della rete *internet* tenuti in orario extrascola-
stico.

Art. 12.

(Agevolazioni per siti internet culturali)

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, istituisca siti culturali, come definiti ai sensi del comma 2, sulla rete *internet*, può usufruire di sgravi fiscali sulle imposte sui red-

diti nella misura del 50 per cento del costo dell'abbonamento.

2. Sono siti culturali quelli riguardanti:

- a) musei e opere d'arte;
- b) università e istituti di ricerca;
- c) materie oggetto di esami scolastici e universitari nonché di concorsi pubblici.

